

SENTENZA n. 1/2021

Tribunale Federale, in data 19 febbraio 2021, composto da:

Avv. Marco Leoni
Avv. Giorgio Leccisi
Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente

si è riunito in video collegamento tramite piattaforma zoom per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio su richiesta del Procuratore Federale FGI, nei confronti della sig.ra Jessica DE BIASI, rinviata a giudizio per rispondere della violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina "Per aver pubblicizzato l'attività della A.S. Elegantia, società non affiliata alla F.G.I., come titolare dei risultati agonistici realizzati dalla A.S.D. Ritmica Piemonte, quest'ultima regolarmente affiliata. In Torino, denuncia del 22/12/2020".

Il Tribunale federale così decide:


- ritenuto che nel procedimento *de quo* vi è la legittimazione passiva dell'incolpata, in quanto la medesima pur rivestendo la qualità di legale rappresentante della A.S. Elegantia, società non appartenente alla F.G.I., rimane, pur sempre, una tesserata F.G.I. obbligata al rispetto delle norme federali;
- rilevato che dalla documentazione presente in atti risulta che sulla pagina Facebook della A.S. Elegantia sono stati pubblicati post nei quali si attribuiscono alla predetta società alcuni risultati agonistici ottenuti, in competizioni federali, da atlete tesserate presso la A.S.D. Ritmica Piemonte;
- considerato che analoghe notizie venivano diffuse riportando articoli di stampa;
- valutato che tale informazione non è veritiera e genera confusione nel lettore in ordine al tesseramento della società e delle atlete ed all'effettiva imputazione dei risultati agonistici;
- ritenuto che possa configurarsi una responsabilità soltanto per i post attribuibili direttamente alla A.S. Elegantia, società per la quale la tessera incolpata riveste al contempo la qualità di rappresentante;
- ritenuto che non risulta che l'incolpata si sia dissociata da tali post né che li abbia attribuiti ad altri soggetti;
- considerato altresì che è irrilevante la circostanza per cui la A.S.D. Ritmica Piemonte non abbia sollevato alcuna contestazione a riguardo, sussistendo, comunque, un interesse della F.G.I. ad una corretta informazione circa la partecipazione delle sole società tesserate alle competizioni federali;
- ritenuta sussistente la responsabilità dell'incolpata per i fatti di cui al capo di imputazione;

PQM

- letti gli atti di causa;
- sentite le conclusioni del Procuratore federale e le dichiarazioni rese dall'incolpata;
- irroga alla sig.ra Jessica De Biasi la sanzione dell'ammenda per € 400,00 e la pubblicazione della sentenza, per estratto e per una sola volta, sulla rivista federale "Il Ginnasta".

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

Avv. Marco Leoni
Avv. Giorgio Leccisi
Avv. Antonio Cippone



Presidente
Componente
Componente